

## Anno scolastico 2020/2021

### CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA per la scuola PRIMARIA per la SCUOLA SEC I GRADO CLASSI SECONDE E TERZE E AMMISSIONE ALL'ESAME

#### SCUOLA PRIMARIA

(d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti sia delle scuole del primo sia del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento:

per la scuola primaria il decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 172/2020

per la scuola secondaria di primo grado: decreto legislativo n. 62/2017

per la scuola secondaria di secondo grado: d.P.R. n. 122/2009

“Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida”.

La valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ogni disciplina. Questi giudizi corrispondono ai diversi livelli di apprendimento.

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di I grado, è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

“I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.

Si ricorda la compilazione del documento relativo alla certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017. Tale documento è rilasciato agli alunni e alle alunne delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

A tal fine il Collegio docenti delibera i seguenti criteri dei quali tutti i Consigli di Interclasse dovranno tenere conto ai fini dell’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva (art. 3 d.lgs 62/2017):

- progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;
- atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico ;
- continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà;
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Il Collegio dei Docenti delibera i seguenti criteri ai fini della **non ammissione**:

1. Gravi carenze o mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica );
2. Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di **documentati** interventi personalizzati di recupero.
3. Elevato numero di assenze che non consentono di avere elementi sufficienti per la valutazione
4. Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che si riferiscono al rispetto dei docenti, compagni e della Scuola come istituzione.

Ferme restando le prerogative esclusive del Consiglio di Interclasse, l'eventuale non ammissione sarà presa in considerazione soprattutto negli anni di passaggio tra diversi segmenti formativi ovvero laddove siano implicati passaggi cognitivi particolarmente impegnativi e che esigono precisi prerequisiti, in assenza dei quali il successivo processo di apprendimento potrebbe risultare compromesso (dalla seconda alla terza primaria - dalla quinta primaria alla classe prima sec. I grado).

È preferibile evitare la non ammissione al termine della classe prima della scuola primaria.

In ogni caso, la non ammissione potrà essere deliberata a condizione che siano stati adottati documentati interventi di recupero, che i docenti abbiano adeguatamente seguito il caso nella sua evoluzione e abbiano trasmesso tempestiva e chiara informazione alla famiglia e all'alunno il quale dovrà essere accuratamente preparato all'ingresso in una nuova classe.

### **CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO** (d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)

Il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di classe dovranno tenere conto per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, ferma restando la preventiva verifica della validità dell'anno scolastico ovvero della frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e fatte salve le specifiche deroghe (artt. 5 e 6 d.lgs 62/2017).

“Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017”.

Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline **da riportare sul documento di valutazione.**

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

A tal fine il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini dell'**ammissione** alla classe successiva:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Nel caso in cui sia deliberata l'ammissione, ma una o più valutazioni siano inferiori a 6 sul documento di valutazione o siano state portate a 6 per decisione di consiglio, tale deliberazione assunta a maggioranza dovrà essere adeguatamente riportata nel verbale del consiglio di classe e la famiglia dovrà essere appositamente informata con specifica nota scritta che indichi anche i percorsi di recupero consigliati dai docenti.

Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti **criteri**, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini della **non ammissione** alla classe successiva:

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno;
- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi di recupero e/o sostegno, non siano state colmate;
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

La **non ammissione viene deliberata a maggioranza**; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

#### **CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE (d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)**

Il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti Consigli di classe dovranno tenere conto ai fini dell'ammissione/non ammissione degli alunni all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la preventiva verifica della validità dell'anno scolastico ovvero della frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti (art. 6 e 7 d.lgs 62/2017 ).

L'**ammissione** all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d'apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998;
3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (per questo anno scolastico non rappresenta un requisito).

Inoltre, il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini dell'ammissione all'esame di stato :

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti **criteri**, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini della **non ammissione** all'esame:

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno
- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi di recupero e/o sostegno, non siano state colmate;
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, **UN VOTO DI AMMISSIONE espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali.

#### **CRITERI VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Il voto di ammissione all'esame di Stato viene desunto dalla media ponderata calcolata tenendo conto delle medie aritmetiche risultanti dagli scrutini finali di ogni anno di corso, assegnando come peso alla media del primo anno 15, a quella del secondo 25 e a quella del terzo 60, a cui il Consiglio di Classe può aggiungere mezzo punto in presenza di progressi nello sviluppo personale e sociale dell'alunno.

Nel caso di alunni stranieri iscritti alla classe terza la cui documentazione del profitto relativa agli anni precedenti non sia in possesso della scuola il voto di ammissione finale terrà conto solo della media aritmetica dell'ultimo anno di corso e di un eventuale mezzo punto aggiuntivo a testimonianza dell'impegno e della partecipazione dimostrati durante l'anno.

Nel caso di alunni stranieri che hanno frequentato il secondo anno in Italia e siano iscritti alla classe terza la cui documentazione del profitto relativa all'anno precedente non sia in possesso della scuola il voto di ammissione finale viene desunto dalla media ponderata calcolata tenendo conto delle medie aritmetiche risultanti dagli scrutini finali di ogni anno di corso, assegnando come peso alla media del secondo anno 20 e

a quella del terzo 80 , a cui il Consiglio di Classe può aggiungere mezzo punto in presenza di progressi nello sviluppo personale e sociale dell'alunno.

Il voto espresso nella deliberazione di **non ammissione** all'esame dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

### **La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento**

*“L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato”.*

Pertanto, il Consiglio di classe delibererà l'ammissione o non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di stato degli alunni con certificazione esclusivamente sulla base del raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nei documenti di programmazione individualizzata, i quali costituiscono il progetto educativo dell'alunno, ovvero il PEI o il PDP.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di adeguata e documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla definizione del PEI e/o del PDP: consiglio di classe, famiglia dell'allievo, operatori del servizio sanitario nazionale (PEI).